CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4279
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

—

Principî e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali

Seduta del 21 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 133 della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà di istituire, con apposite leggi, nuovi Comuni e di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazioni interessate. Le leggi-provvedimento in questione dovranno, però, conformarsi a quanto, in via preventiva, avranno statuito le Regioni in una legge generale emanata a norma dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni stesse competenza legislativa in materia di circoscrizioni comunali.

Le singole leggi regionali istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni e denominazioni si porranno, così, in una posizione subordinata, rispetto alle disposizioni generali di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quanto, ferma restando la discrezionalità implicita a ogni tipo di legge, non potranno derogare alle disposizioni delle leggi regionali generali, che prescriveranno i requisiti e le procedure occorrenti per le eventuali variazioni territoriali e per le modifiche delle denominazioni comunali.

Il nuovo sistema viene a sostituirsi a quello attualmente previsto dal testo unico comunale e provinciale del 1934, il quale, come è noto, si ispira al criterio di affidare al potere amministrativo la materia delle circoscrizioni comunali, allorché ricorrano determinati presupposti (esistenza di un minimo di popolazione di 3.000 abitanti in capo all'istituendo Comune, richiesta della maggioranza dei contribuenti, ecc.); in mancanza di tali presupposti, la istituzione di nuovi Comuni o la modificazione delle circoscrizioni deve essere fatta con legge.

L'articolo 1 del provvedimento rende esplicito il sistema delineato dalla Carta Costituzionale, mentre gli articoli 2 e 3 enunciano i « principi fondamentali » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, delimiteranno lo svolgimento della potestà legislativa delle Regioni per quanto attiene alla emanazione delle disposizioni generali, sopra ricordate, circa le variazioni delle circoscrizioni comunali e la audizione delle popolazioni interessate, intendendosi per tali le popola-

zioni dei Comuni o delle frazioni e borgate rispetto ai quali la variazione si riferisce, sia in aumento che in diminuzione.

Con l'articolo 4 si dispone il passaggio agli organi delle Regioni delle funzioni amministrative ora esercitate dagli organi dello Stato, ai sensi degli articoli 36 e 37 della legge comunale e provinciale del 1934, per la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività tra Comuni, quando siano state disposte variazioni alle loro circoscrizioni, per la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese tra Comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine, ed, infine, per la separazione e fusione delle rendite patrimoniali e delle spese tra Comuni e frazioni.

Nelle attribuzioni attualmente spettanti al prefetto si fa subentrare la Giunta regionale (che è l'organo esecutivo della Regione ai sensi dell'articolo 121, 3° comma, della Costituzione) dato che le attribuzioni medesime sono da ricondursi alla esplicazione di una funzione di amministrazione attiva, mentre è parso coerente trasferire all'organo regionale di controllo le attribuzioni consultive ora di competenza della Giunta provinciale amministrativa, atteso il loro collegamento con la istituzionale funzione di controllo svolta da quest'organo, e la sua sostituzione, in tale funzione, all'organo regionale suddetto.

Conformemente ai principî generali, il comma secondo del medesimo articolo prescrive che, fino a quando le regioni non avranno esercitato la propria potestà normativa, in via generale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di separazione di rendite patrimoniali e spese, di riparto di attività e passività, continueranno ad applicarsi le norme statali attualmente vigenti, vale a dire gli articoli 36 e 37 della legge comunale e provinciale del 1934 sopra ricordati.

L'articolo 5 riguarda il passaggio dei documenti e delle pratiche necessarie al complesso della materia che forma oggetto del presente disegno di legge, disponendo che tutti gli atti relativi ai procedimenti previsti dalla medesima, in corso presso le Prefetture, saranno rimessi, d'ufficio, alle competenti Regioni, per consentire l'esercizio delle attribuzioni ad esse devolute.

L'articolo 6 dispone che per quanto riguarda la circoscrizione del comune di Roma nulla è innovato, in attesa dell'emanazione di una apposita legge, trattandosi della città sede della capitale della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

La istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, la denominazione delle borgate o frazioni nonché la determinazione delle sedi municipali sono disposte, a norma dell'articolo 133 della Costituzione, con leggi regionali.

Tali leggi possono essere emanate dalle Regioni dopo che le medesime abbiano previamente disciplinato, in via generale, la materia, avvalendosi della potestà di cui all'articolo 117 della Costituzione.

ART. 2.

La costituzione, in Comune distinto, di borgate o frazioni, è consentita solo quando queste abbiano un minimo prestabilito di

popolazione, dispongano di entrate sufficienti per assicurare possibilità di vita autonoma e, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

È altresì consentita la costituzione in Comune distinto del capoluogo, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate.

L'ampliamento delle circoscrizioni comunali non può avvenire se non restino assicurati agli Enti interessati i mezzi sufficienti per provvedere alle loro normali esigenze.

ART. 3.

Ciascuna delle variazioni e modifiche indicate all'articolo 1 deve riportare il voto favorevole di una maggioranza qualificata delle popolazioni interessate, secondo quanto prescriveranno le leggi regionali di cui al secondo comma dello stesso articolo.

TITOLO II.
PASSAGGIO DI FUNZIONI

ART. 4.

Le funzioni amministrative riguardanti la separazione delle rendite patrimoniali e delle spese, il riparto delle attività e passività fra i comuni riuniti o aggregati o fra i Comuni e le loro frazioni, nonché la fusione delle loro rendite patrimoniali e spese, sono attribuite alle Regioni che, fino a quando non avranno altrimenti disposto, applicheranno le norme statali vigenti in materia, intendendosi sostituito il Prefetto con la Giunta regionale e la Giunta provinciale amministrativa con l'organo regionale esercitante il controllo sugli atti dei Comuni.

ART. 5.

Le Prefetture trasmetteranno, con elenchi descrittivi, alle competenti Regioni gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo precedente.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER ROMA

ART. 6.

Per la disciplina delle variazioni, modifiche e denominazioni della circoscrizione del Comune di Roma, sede della capitale della Repubblica, sarà provveduto con apposita legge.